

USA: Corporate Transparency ACT (CTA) - Nuovi adempimenti per le società estere stabilite nel Paese

Circolare 177 del 12/01/2024 - Internazionalizzazione

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore negli Stati Uniti il **Corporate Transparency ACT ("CTA")**, ossia l'**obbligo di comunicare al governo federale le informazioni riguardanti i titolari effettivi di tutte le persone giuridiche - anche straniere - costituite nel Paese, che esercitano attività o che gestiscono patrimoni negli USA.**

Questa nuova legge federale rappresenta una svolta nella legislazione americana, in quanto per la prima volta si richiede la condivisione delle identità e dei dati dei beneficiari ultimi di società non quotate in Borsa. **Il requisito si applica infatti alle piccole imprese, definite come imprese che guadagnano meno di \$5 milioni lordi o che hanno meno di 20 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.**

Lo scopo del CTA è migliorare la trasparenza finanziaria e combattere le attività illecite, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento di atti terroristici. Sono previste sanzioni civili e penali per chi non rispetta tale normativa e tempi brevi per adeguarsi alla stessa.

Le società soggette a tale normativa sono le seguenti:

- **"Domestic Reporting Companies"**: corporations, limited liability companies e qualsiasi altra entità registrata in uno qualsiasi degli stati degli Stati Uniti.
- **"Foreign Reporting Companies"**: entità formate all'estero e secondo la legge di un paese straniero che si sono registrate per condurre la propria attività negli Stati Uniti.

Per approfondimenti si rimanda al sito del [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.financialcrimes.com) ("FinCEN"), una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ("US Department of Treasury") presso cui effettuare la registrazione obbligatoria.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/usa-corporate-transparency-act-cta-nuovi-adempimenti-per-le-societa-estere-stabilite-nel-paese>